

Codice A1905B

D.D. 20 dicembre 2022, n. 491

**L.R. 34/2004 - Misura: "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività residuali alla gestione della misura. Spesa di euro 18.002,32 (Iva inclusa), per oneri di gestione. Impegni/annotazioni contabili sul capitolo 114826, annualità 2022-2025.**



**ATTO DD 491/A1905B/2022**

**DEL 20/12/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE**

**A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane**

**OGGETTO:** L.R. 34/2004 - Misura: "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione dello schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività residuali alla gestione della misura. Spesa di euro 18.002,32 (Iva inclusa), per oneri di gestione. Impegni/annotazioni contabili sul capitolo 114826, annualità 2022-2025.

Premesso che:

- con deliberazione n. 36-2237 in data 22 giugno 2011, modificata con deliberazione n. 34 - 2830 del 07/11/2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive riferite al periodo 2011/2015;
- con deliberazione n. 30-4504 del 29.12.2016 la Giunta regionale ha prorogato il periodo di validità del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive al 31.12.2017;
- con deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020;
- con deliberazione n. 51-2731 del 29 dicembre 2020 è stato prorogato il Programma Pluriennale d'Intervento al 31.12.2021;
- con deliberazione n. 40 -6154 del 2 dicembre 2022 è stato approvato il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2022/2024;
- con determinazione n. 248 del 14.06.2013 sono stati approvati la scheda tecnica e il bando di selezione delle proposte di investimento della misura "Fondo di deindustrializzazione" L.R. 34/2004;
- con determinazione n. 1022 del 29/12/2015 è stato approvato il contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa relative alle attività funzionali di gestione per l'attuazione della Misura "Fondo di reindustrializzazione" relativo alle annualità 2013/2015 (contratto rep. n. 160/2016);
- Finpiemonte Spa, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito la prosecuzione delle attività avviate alla gestione della suddetta misura "Fondo di reindustrializzazione";
- con determinazione n. 764 del 19.12.2019 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte SpA, tra le altre, delle attività a completamento del contratto Rep. n. 162/2021 relativo alla misura: "Fondo di reindustrializzazione";

- in data 13/02/2020 è stato sottoscritto il relativo contratto (Rep. n. 162/2021) con scadenza il 31/12/2020;

posto che:

con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “*in house providing*” in favore di Finpiemonte s.p.a;

con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;

con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14/07/2021;

con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.

Considerato che Finpiemonte Spa ha trasmesso con nota 19.12.2022 prot n. GB/AF 22-45577 a mezzo pec l’offerta economica della Misura “Fondo di reindustrializzazione”- L.R. 34/04” e ha manifestato la necessità di proseguire le attività che residuano dal precedente contratto, fino al 31/12/2025, anche in ragione delle attività di monitoraggio e controllo e di gestione amministrativa e contabile che, in virtù degli obblighi di mantenimento in capo ai beneficiari, si protrarranno fino all’anno 2025, con oneri di gestione pari a euro 18.002,32 (Iva inclusa) per le attività svolte/da svolgere nel periodo 2021-2025, valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica.

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata per la durata indicata all’art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto, sino al 31/12/2025.

Il corrispettivo contrattuale riconosciuto pari a euro 18.002,32 (Iva inclusa), garantisce la copertura dei costi per le attività svolte/da svolgere fino al 31/12/2025 - ed è stato determinato sulla base delle disposizioni contenute nella parte III della Convenzione Quadro, e nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6472/2018 e dalla D.D. n. 43/2018.

L’Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’erario ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972.

Dato atto che all’intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico CUP J11C22001600002.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, considerato i benefici per la collettività derivanti dall’avvalimento di Finpiemonte S.p.A. in luogo del ricorso al mercato, in termini di efficienza, economicità, qualità del servizio reso, in relazione al fatto che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte, ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate alla specifica attività oggetto del presente provvedimento, si rende necessario:

- con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A di:
1. approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot. n. GB/AF 22-45577 del 19/12/2022, per la durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte S.p.A" le attività di gestione residuali della Misura "Fondo di reindustrializzazione";
  2. approvare lo Schema di Contratto (di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alla Misura 3.1 "Fondo di reindustrializzazione";
  3. impegnare a favore di Finpiemonte Spa la somma complessiva di € 15.630,64 (iva inclusa) sul capitolo 114826 del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, come di seguito ripartita:
    - € 10.887,28 per gli oneri di gestione relativi all'attività svolta/da svolgere negli anni 2021-2022 - annualità 2022
    - € 2.371,68 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023 - annualità 2023;
    - € 2.371,68 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2024 - annualità 2024
  4. annotare a favore di Finpiemonte Spa la spesa di € 2.371,68 (Iva inclusa) per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2025 - annualità 2025;

L'affidamento è adottato con la presente determinazione in conformità alla Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A., approvata con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022.

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate/annotare con il presente provvedimento sono interamente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;
- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Le transazioni elementari dei citati impegni sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 5 del "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)";
- la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";
- la D.G.R. 1 - 4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29.04.2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la determina n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017 (risposta c. 4 alle faq di ANAC in materia di tracciabilità) con la quale, tra l'altro, si escludono dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), con conseguente esclusione degli affidamenti diretti a società in house dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità;
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/2/2018;
- la circolare prot. n. 763 del 05/06/2018 a firma congiunta dei Settori Attività legislativa e consulenza giuridica, Trasparenza ed anticorruzione e Attività giuridica e amministrativa, recante "Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione relativi ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e degli investimenti in opere pubbliche";
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A."";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/3/2021 che approva le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing"e nel rispetto dell'art. 192 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A."";

*determina*

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare, l'offerta economica presentata da Finpiemonte Spa a mezzo pec con nota del 19/12/2022 prot. n. GB/AF 22-45577 per la durata indicata all'art. 5 dello schema di contratto approvato con il presente atto e di affidare a Finpiemonte Spa le attività che residuano dal contratto rep. 162/2021, funzionali alla gestione della Misura "Fondo di reindustrializzazione"- L.R. 34/04" per un importo complessivo pari a euro 18.002,32 Iva inclusa, valorizzate in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica;
- di dare atto che la renumerazione dei costi di gestione della suddetta Misura trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 114826;
- di approvare, lo schema di Contratto, Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Finpiemonte Spa (codice beneficiario 12613) sul Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo n. 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, la somma complessiva di € 15.630,64 (iva inclusa), come di seguito ripartita:
  - € 10.887,28 per gli oneri di gestione relativi all'attività svolta/da svolgere negli anni 2021-2022 - annualità 2022
  - € 2.371,68 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2023 - annualità 2023;
  - € 2.371,68 per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2024 - annualità 2024
- di procedere alle annotazioni contabili in favore di Finpiemonte s.p.a., nell'ambito della Missione 14, Programma 01, Titolo 1, capitolo 114826, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, nella misura di € 2.371,68 (Iva inclusa) per gli oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nell'anno 2025 - annualità 2025.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1. lettera b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Importo complessivo: € 18.002,32 Iva inclusa

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Referente:  
Giorgio Smeriglio

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e  
locale, aree interne e aree urbane)  
Firmato digitalmente da Mario Gobello

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 19dic2022\_SCHEMA\_AFFIDAMENTO\_\_soggetto\_gestore\_Def..doc

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**ALLEGATO 1**

**Rep.-n.**

**REGIONE PIEMONTE**

**SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’AFFIDAMENTO A**

**FINPIEMONTE S.P.A. DELLE ATTIVITA’ RESIDUALI ALLA**

**GESTIONE DELLA MISURA «FONDO DI**

**REINDUSRIALIZZAZIONE» F. 262**

**CUP J11C22001600002**

**Tra:**

**REGIONE PIEMONTE** – Direzione Competitività del

Sistema Regionale, in persona

\_\_\_\_\_ , nata a \_\_\_\_\_ ,

domiciliata per l'incarico presso la

\_\_\_\_\_ , Via Pisano 6, 10152, C.F. n.

80087670016 (nel seguito Regione)

**e**

**FINPIEMONTE S.p.A.**, con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,

capitale sociale Euro ----- i.v., con codice fiscale e numero di

iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del

Direttore Generale \_\_\_\_\_ a ciò facoltizzato per procura a

rogito Notaio Gaia Orsini di Torino, in data 28.1.2022, rep. n. 4491,

registrata a Torino in data 3.2.2022 n. 4729 domiciliato per la carica in

Torino presso la sede sociale, (nel seguito Finpiemonte).

nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,

**PREMESSO CHE**

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione;

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli

stessi;

- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) con il Contratto di affidamento Rep.160 del 28 aprile 2016 sono state affidate a Finpiemonte le attività di gestione del bando regionale approvato con Determinazione Dirigenziale n°248 del 14 giugno 2013, (Linea di azione 3.4: “Riqualificazione post manifatturiera” - Asse 3: “Riqualificazione Territoriale” - Linea di intervento b): “Fondo di reindustrializzazione”), nel seguito “Bando”;

f) con il contratto di affidamento recante il numero di repertorio 162 del 24 marzo 2021 è stato affidato a Finpiemonte lo svolgimento delle attività residuali a completamento del Bando, fino al 31/12/2020;

g) in coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra richiamati, i corrispettivi maturati per le attività di gestione sono stati regolarmente riconosciuti e liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli rendicontati successivamente alla data di scadenza del contratto stesso Rep. 162 del 24 marzo 2021;

h) successivamente al 31/12/2020, Finpiemonte, in accordo con la Direzione Regionale, ha proseguito senza interruzioni di continuità lo svolgimento delle ulteriori attività riguardanti in particolare l’esame istruttorio della rendicontazione finale della società Sacal – S.p.A., la gestione amministrativa del fondo regionale ed il monitoraggio delle operazioni già finanziate, sostenendo oneri che sono riconosciuti con la sottoscrizione del presente contratto d’affidamento;

i) risulta ancora indispensabile affidare a Finpiemonte le attività di monitoraggio degli obblighi previsti dal Bando in capo ai beneficiari degli aiuti.

Le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto soprarichiamato e che dovranno essere ancora svolte, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 – Oggetto**

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività già svolte nel corso del 2021 indicate nelle premesse e quelle ancora da svolgere riguardanti il monitoraggio degli obblighi previsti dal Bando in capo ai beneficiari degli aiuti, nel rispetto di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1-5839 del 3 giugno 2013 e dalla Determinazione Dirigenziale n°248 del 14 giugno 2013, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

##### **Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte**

1. La Regione ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto affida a Finpiemonte le seguenti attività:

a. controlli di tipo amministrativo, sull'insieme della documentazione (acquisita in copia conforme all'originale) tecnica, amministrativa e di spesa, da effettuarsi, mediante procedure, metodi e strumenti standardizzati ed in loco ex post;

b. monitoraggio obblighi previsti dal bando in capo ai beneficiari;

c. informazione utenza e gestione documentale;

d. attività di raccordo con l'affidante;

e. attività finanziaria e contabile del fondo;

f. predisposizione documenti art. 26 della Convenzione Quadro;

g. valutatore esterno;

Qualora a seguito delle attività di monitoraggio degli obblighi dei beneficiari si renda necessario intraprendere l'adozione degli atti di revoca e azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti (monitoraggio della restituzione, comunicazione di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali, comunicazioni alla Regione per l'iscrizione al ruolo, ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale), si provvederà di concerto con la Regione alla definizione di tali attività.

2. Ai sensi dell'art. 11 della Convenzione Quadro, la Regione affida a Finpiemonte i controlli secondo le seguenti modalità:

- di tipo documentale sul cento per cento delle rendicontazioni presentate dai soggetti beneficiari degli aiuti,

- mediante verifiche condotte presso i beneficiari sulle operazioni finanziate e concluse, sul 100% delle operazioni finanziate, ai fini dell'erogazione dell'ultima quota del finanziamento. I controlli mediante verifiche in loco sono finalizzati, in particolare, a verificare: la documentazione (tecnica, amministrativa e di spesa) in originale e ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario, su un campione che rappresenti almeno il 30% della spesa finanziata, l'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti all'ammissione al finanziamento e di quelli previsti nel contratto, il rispetto di tutte le

prescrizioni recate da norme (generali e speciali) che regolano l'accesso al finanziamento, l'effettiva realizzazione del progetto/investimento ammesso all'agevolazione.

3. Ai sensi dell'art. 12 della Convenzione Quadro, Finpiemonte informa i beneficiari circa l'esito dei controlli effettuati e, con frequenza quadrimestrale, trasmette al Settore affidante una relazione sui controlli effettuati sulle operazioni finanziate e sull'esito degli stessi.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

5. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

### **Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza**

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7 e 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione, l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività svolte, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione

degli interventi.

**Art. 4 – Fondo - Risorse**

1. Alla data del 31/12/2021 le disponibilità liquide del fondo istituito per la gestione del Bando oggetto del presente contratto assommano ad Euro 1.842.633,57.
2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi trasferiti e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.
3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della Convenzione Quadro, Finpiemonte si impegna a fornire semestralmente un documento di sintesi riguardante la situazione finanziaria del Fondo di cui al precedente comma 1, indicandone in particolare la consistenza all'inizio ed al termine del semestre, le movimentazioni effettuate nel corso del medesimo periodo e gli interessi.

**Art. 5 – Durata**

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2025.
2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

**Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio**

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia

gestionale e organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando, e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regione affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti alle materie oggetto di affidamento.

#### **Art. 7 – Costi delle attività - Corrispettivo**

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell' art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore "Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane" (a mezzo pec con ns. protocollo n. 00014200 del 19/12/2022), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 18.002,32 (IVA inclusa), quale importo complessivo per il periodo 2022-2025, articolato nelle diverse annualità , negli importi arrotondati di seguito elencati:

- Attività svolte anno 2021: Euro 6.140,00 (IVA esclusa), per

complessivi Euro 7.490,80 (IVA inclusa);

- Attività svolte/da svolgere anno 2022: Euro 2.784,00 (IVA esclusa), per complessivi Euro 3.396,48 (IVA inclusa).

- Attività da svolgere anno 2023 Euro 1.944,00 (IVA esclusa), per complessivi Euro 2.371,68 (IVA inclusa).

- Attività da svolgere anno 2024 Euro 1.944,00 (IVA esclusa), per complessivi Euro 2.371,68 (IVA inclusa).

- Attività da svolgere anno 2025 Euro 1.944,00 (IVA esclusa), per complessivi Euro 2.371,68 (IVA inclusa).

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse impegnate/annotate sul capitolo 114826 del Bilancio regionale, annualità 2022-2025, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività

non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

#### **Art. 8 – Modalità di revisione del contratto**

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.
3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note

scritte.

#### **Art. 9 – Revoca dell'affidamento**

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

#### **Art. 10 – Risoluzione del contratto**

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

**Art. 11 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).
3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

**Art. 12 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione**

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

#### **Art. 13 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

#### **Art. 14 – Registrazione in caso d'uso**

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24,

utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2022.

**Art. 15 – Foro Competente**

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Per Finpiemonte S.p.A.

il Direttore Generale

Dott.

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

## ALLEGATO 1

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento U.E. 2016/679.

Nell'ambito del contratto di affidamento delle attività residuali a valere sul «Fondo di Reindustrializzazione» riguardanti il Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane, di cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128.

Quale responsabile, FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane, quale delegato del titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

### 1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute

con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

## **2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

### **3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI**

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

### **4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI**

#### **Tipo di dati personali**

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato

del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

1. dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
2. eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

#### **Categorie di interessati**

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche delegate alla presentazione delle domande di partecipazione al Bando in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

#### **Banche dati**

- Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte S.p.A.)

#### **5. DURATA DEI TRATTAMENTI**

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

#### **6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO**

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del

d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:  
individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;

se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;

comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non

copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

## **8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO**

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi.

Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

## **9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO**

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

## **10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.**

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili,

egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

## **11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE**

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un

altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.